



**PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO DI MAGGIORANZA DI
UNA SOCIETA' PER AZIONI "PUBBLICO/PRIVATA" PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE DEI COMUNI
CONSORZIATI.**

Disciplinare di Gara

CODICE C.I.G.: 6277423555

1. STAZIONE APPALTANTE, OGGETTO DELLA PROCEDURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Consorzio Intercomunale delle Farmacie Laziali denominato "Co.i.f.a.l."

Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 – 04024 Gaeta (LT) c/o Comune di Gaeta.

Tel. +39.07714691

Fax +39.0771469219

Sito internet: www.coifal.it

PEC: coifal@pec.it

Partita Iva e Codice Fiscale: 02784060598;

Numero di Repertorio Economico CCIAA Latina: 201105

Per informazioni riguardante la procedura è possibile contattare il Sig. Pasquale Manzo, Responsabile Unico del Procedimento al numero +39.0771.732217 ovvero attraverso PEC all'indirizzo sopra indicato.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la selezione di idoneo soggetto privato a cui assegnare la maggioranza (80%) di una Società per Azioni mista "pubblico/privata" cui affidare la gestione dei servizi farmaceutici dei Comuni che aderiscono o che aderiranno al Consorzio, come meglio specificato nel presente disciplinare.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Piano economico-finanziario
4. Schema di contratto di servizio
5. Schema di Statuto ed Atto costitutivo della Società per Azioni mista "pubblico-privata".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione del CdA del Coifal n. 11 del 15/05/2015, vista la deliberazione assembleare Coifal n.7 del 27/02/2015, e relativa determinazione del Direttore Generale n. 2 del 12/06/2015 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice) e dell'art. 286 del d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel prosieguo, Regolamento).

Si specifica che il servizio del presente appalto rientra nella categoria dei servizi sanitari e dunque è contenuto nell'allegato II bis del Codice, tra i servizi parzialmente esclusi dall'applicazione del Codice.

Il capitale sociale della costituenda Società mista sarà pari ad € 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/00) di cui € 416.000,00 (euro quattrocentosedicimila/00) in quota al socio privato ed € 104.000,00 (euro centoquattromila/00) in quota al Co.i.fa.l..

La costituenda Società mista sarà denominata "**Laziofarma – farmacie pubbliche laziali S.p.A**".

Il "Co.i.fa.l." (Consorzio intercomunale delle farmacie laziali) è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico costituito per l'esercizio integrato delle funzioni relative ai servizi farmaceutici dei Comuni consorziati.

Il Consorzio è disciplinato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., dallo Statuto e dalla Convenzione consortile, dai successivi regolamenti interni e da ogni altra disposizione di Legge o Regolamentare prevista per i Consorzi tra Enti locali, ed informa la sua attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Coifal ha per scopo l'esercizio associato delle funzioni di governo, programmazione ed organizzazione del servizio farmaceutico dei Comuni consorziati. Obiettivo del Consorzio è l'istituzione dei servizi relativi alle funzioni farmaceutiche presenti sul territorio, mediante l'integrazione fra i Comuni, la diffusione ed implementazione dei servizi, l'omogenea definizione di criteri, standard qualitativi e modalità di erogazione delle prestazioni, la razionalizzazione dell'organizzazione, la riduzione della spesa pubblica.

Il Coifal, ai sensi del suo statuto consortile, può perseguire i suoi scopi anche attraverso la costituzione di Enti strumentali.

Attraverso deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.7 del 27/02/2015 il Coifal ha dettato le linee di indirizzo per la gestione dei servizi farmaceutici attraverso una società mista pubblico/privata, in aderenza con lo Statuto consortile.

La presente procedura mira a selezionare idoneo soggetto che costituisca con il Coifal la suddetta Società mista.

La società mista, ai sensi del bando, del disciplinare, del relativo contratto di servizio e del suo Statuto sociale, provvederà alla gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi farmaceutici di cui sono titolari i Comuni consorziati.

La società mista si qualifica quale società di diritto privato a maggioranza privata.

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - SEDI DELLE FARMACIE COMUNALI DA GESTIRE

L'ubicazione delle sedi delle farmacie Comunali dovranno ricadere nelle aree delle piante organiche predefinite, e precisamente:

Comune di Gaeta (LT): Via Calegna; Via Monte Tortona; Via Sant'Agostino; Lungomare Caboto sino ad angolo Via Calegna. Riferimento alla Deliberazione di G.C. di Gaeta n.206 del 28/06/2012.

Comune di Bracciano (RM): Via Carlo Marchi lato mare; Via Salvo d'Acquisto lato mare; lato mare della linea retta (passante oltre il lato lago di Piazza Don Cesolini) tra Via Salvo d'Acquisto e l'inizio lato lago di Via del grillo; Via del grillo lato Bracciano centro; Via Cupetta delle cartiere lato mare; Via Olmata tre cancelli lato lago; Via Claudia braccianese lato lago; Via Principe di Napoli lato manziana. Riferimento alla Deliberazione di G.C. di Bracciano n.275 del 27/05/2010.

Comune di Castel Madama (RM): Via di Fonte canoro; Via della libertà; Via Roma; Via della Stazione; confine comunale con Vicovaro; confine comunale con Tivoli; Monte papese; Via di Sant'Anna; strada provinciale empolitana dal bivio cosiddetto "osteriola" al bivio con Via di fonte canoro. Riferimento alla Deliberazione di G.C. di Castel Madama n.63 del 06/05/2010.

Ai sensi dell'art.5 dello Statuto consortile, la costituenda Società mista "pubblico-privata" potrà, previa formale accettazione del suo Consiglio di Amministrazione, gestire le eventuali altre sedi farmaceutiche dei Comuni aderenti al Consorzio o che aderiranno al Consorzio. Tale accettazione dovrà essere trasmessa al Co.i.fa.l. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal Consorzio stesso. Nel caso di rinuncia da parte del CdA della Società mista, il Consorzio si riserva la facoltà di provvedere alla gestione delle ulteriori sedi

farmaceutiche in maniera autonoma ed indipendentemente dal rapporto instaurato con l'aggiudicatario della presente procedura. Pertanto, oltre alle sedi farmaceutiche di Gaeta, Bracciano e Castel Madama, la costituenda Società mista "pubblico privata", potrà essere chiamata a gestire anche altre sedi farmaceutiche appartenenti ai Comuni che aderiscono o che aderiranno al Consorzio intercomunale, nella misura massima totale di numero 15 (quindici) sedi farmaceutiche.

Qualora, per la sede farmaceutica di uno qualsiasi dei Comuni componenti il Consorzio intercomunale, dovesse intervenire revoca del diritto di prelazione a causa di provvedimenti di natura giurisdizionale derivanti da contenziosi amministrativi, incardinati prima dell'adesione al Co.i.fa.l., il socio privato di maggioranza della Società mista, nonché la medesima Società mista, nulla potranno pretendere dal Comune consorziato e/o dal Co.i.fa.l..

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO, DELLA GESTIONE E DELLA SOCIETA'

L'affidamento in favore dell'aggiudicatario, che sarà socio di maggioranza della società mista, avrà durata di anni trenta (30) dalla costituzione della medesima società.

Il socio privato di maggioranza contribuirà quindi alla gestione della/delle sedi farmaceutiche per anni trenta alle condizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, nonché nel contratto da sottoscrivere tra le parti.

La Società potrà avere una durata di ulteriori due (2) anni, onde consentire l'estinzione di eventuali rapporti ancora in essere.

Al termine dell'affidamento previsto dal presente Bando, il soggetto privato non potrà vantare, nei confronti del Consorzio intercomunale, richiesta di alcuna natura, ritenendosi soddisfatto dalla partecipazione imprenditoriale trentennale alla Società mista, fatti salvi tutti gli eventuali crediti e partite vantate verso terzi.

4.IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo presunto della presente gara, come desunto dal piano economico finanziario di gestione, dalla perizia estimativa appositamente commissionati ed allegati alla presente gara è pari ad € 1.544.000,00 (somma dell'importo del canone "una tantum" con l'importo relativo ai canoni mensili di ogni singola sede farmaceutica per l'intero periodo della durata di affidamento) e tale è anche l'importo del relativo contratto, fatta salva l'offerta economica concretamente avanzata dal soggetto aggiudicatario.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice:

- farmacisti singoli regolarmente iscritti all'albo;
- società di persone costituite da farmacisti regolarmente iscritti all'albo;
- imprenditori individuali;
- società cooperative;
- società commerciali (società di persone e società di capitali);
- consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
- consorzi stabili;
- raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- consorzi ordinari di concorrenti;
- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- gruppo europeo di interesse economico;
- operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 122/2010).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

La documentazione di gara può essere ottenuta accedendo al sito internet istituzionale www.coifal.it.

Il sito web accoglie le eventuali comunicazioni ufficiali modificative o integrative della documentazione ufficiale.

Al responsabile del procedimento, inoltre, possono essere richieste informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC coifal@pec.it. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste, debitamente presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.coifal.it>, sempre se debitamente presentate in tempo utile.

Le domande inoltrate entro meno di dieci giorni della scadenza non saranno prese in considerazione.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni e documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art.46 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura.

8. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6) del presente disciplinare (informazioni e chiarimenti precedenti alla partecipazione alla gara), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo si intende espressamente autorizzato dal concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Consorzio, diversamente il Coifal declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta presentata dai concorrenti resta valida e vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'aggiudicatario dovrà versare in favore del Consorzio il contributo *una tantum* offerto in sede di gara decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione effettuata ai sensi dell'art. 79 comma 5 del Codice degli appalti pubblici ai soggetti ivi elencati. Successivamente si procederà alla costituzione della società mista innanzi a Notaio.

La costituzione della società mista è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il contratto di servizio tra il socio privato e la società verrà stipulato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta costituzione della società mista.

Le spese relative alla costituzione della società mista sono a carico della medesima società.

Le spese relative alla stipulazione del contratto di servizio sono a carico dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto

ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Di conseguenza potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per:

- i servizi relativi alla pubblicazione del bando sui quotidiani e sulle Gazzette ufficiali, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a € 1.043,83 (euro millequarantatrè/83) oltre IVA nella misura del 22%;
- i servizi di pubblicazione dell'esito della gara in oggetto secondo le modalità del Codice, pari ad € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA nella misura del 22%;
- il compenso del Responsabile Unico del Procedimento e le spese relative alla commissione di gara per totali € 4.000,00 oltre eventuali oneri qualora dovuti.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € **30.880,00** (euro trentamilaottocentoottanta/00) pari al 2% dell'importo presunto a base di gara, costituita alternativamente:

- a. da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con versamento presso il conto corrente bancario intestato al Coifal presso la Banca Monte dei paschi di Siena, filiale di Gaeta, IBAN IT91F010307399000001698232;
- c. attraverso assegno circolare non trasferibile debitamente intestato al Coifal;
- d. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico, o attraverso versamento su conto corrente bancario, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a. essere conforme allo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 ed integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice.
- b. essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c. riportare l'autentica della sottoscrizione;
- d. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- e. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori [90] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- f. avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- g. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- h. prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve altresì contenere la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice valida fino al termine della durata della concessione.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare prima della sottoscrizione del contratto una cauzione definitiva pari al 10% del valore dell'importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità descritte dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 costituita alternativamente:

- da versamento in contanti presso il conto corrente bancario del Coifal c/o Banca Monte dei paschi di Siena, filiale di Gaeta, IBAN IT91F0103073990000001698232;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.
- da assegno circolare non trasferibile intestato al Coifal a norma di Legge.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Tutti i partecipanti alla presente procedura debbono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti.

Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

In ordine all'idoneità professionale:

- a. iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane avendo come oggetto sociale anche il servizio della presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- b. per i farmacisti singoli e le società di persone tra gli stessi costituite l'iscrizione all'ordine e il possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni.

In ordine alla capacità economica e finanziaria:

- a. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto dell'art.41 D.Lgs. 163/2006. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art.41 comma 3 del Codice.
- b. fatturato globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi, pari ad almeno € 6.000.000,00 (sei milioni) I.V.A. esclusa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/3 X anni di attività.

Per i farmacisti singoli e le società di persone tra gli stessi costituite è sufficiente il requisito di cui alla lettera a).

In ordine alla capacità tecnica e professionale:

- a. esecuzione, negli ultimi tre anni, di almeno un servizio analogo di importo non inferiore al valore a base di gara, anche non a seguito di affidamento di pubblici appalti. Per servizio analogo si intende "servizio farmaceutico", indipendentemente se comunale/pubblico o privato.
- b. obbligazione a carico del soggetto partecipante di avvalersi, per la gestione di ogni singola sede farmaceutica aperta, di almeno un professionista tecnico, nella qualità di direttore, in regola con i titoli e requisiti minimi previsti per i bandi di concessione delle sedi farmaceutiche private. In particolare: farmacista regolarmente iscritto all'ordine da almeno due anni in possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni.
- c. disponibilità di locali idonei all'espletamento del servizio oggetto della presente gara in ognuno dei Comuni costituenti il consorzio. Per la dimostrazione della "disponibilità" sono ammesse anche lettere di intenti con i proprietari degli immobili.

Ogni concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva:

- a. il requisito dell'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo mandataria nel caso di raggruppamenti temporanei o

- consorzi ordinari, da costituirsi o già costituiti. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) il requisito deve comunque essere posseduto direttamente dal consorzio
- b. il requisito del fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, ma la mandataria deve possederlo in misura maggioritaria
- c. le referenze bancarie devono essere presentate da ogni impresa che compone il raggruppamento temporaneo
- d. il requisito del servizio analogo deve essere posseduto dall'impresa mandataria
- e. il requisito dell'iscrizione all'ordine e il possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni deve essere posseduto da tutti i farmacisti costituenti la società di persone
- f. le referenze bancarie devono essere presentate da ogni farmacista costituente la società di persone.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La partecipazione alla procedura richiede la ricezione, a pena di esclusione, da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Gaeta (LT) (Comune capofila), al seguente indirizzo:

PIAZZA XIX MAGGIO, 10 – 04024 – GAETA (LT) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI' 10 AGOSTO 2015 di un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con

l'indicazione del concorrente (indicazione della capogruppo in casi di raggruppamento temporaneo di imprese), e recante la seguente dicitura: "PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO DI MAGGIORANZA DI UNA SOCIETA' PER AZIONI PUBBLICO – PRIVATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE DEI COMUNI CONSORZIATI". Nel plico debbono essere contenute tre buste distinte, ciascuna di esse debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, ciascuna con l'indicazione del concorrente:

busta con la dicitura "A – DOCUMENTI"

busta con la dicitura "B – OFFERTA TECNICA"

busta con la dicitura "C – OFFERTA ECONOMICA".

Il plico può essere consegnato con qualsiasi mezzo, anche a mano. La sigillatura del plico e delle buste in esso contenute significa una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta che ne attesti l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, ne garantisca l'integrità e la non manomissione.

Comporta l'esclusione dalla gara il mancato rispetto delle disposizioni del presente disciplinare in ordine alla modalità di predisposizione e trasmissione del plico e delle buste contenute al suo interno.

Altresì costituirà causa di esclusione dalla gara la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, le offerte plurime, condizionate, alternative.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A deve essere contenuto quanto segue:

- a) domanda di partecipazione alla gara debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, pena l'esclusione, con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nella domanda il concorrente indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara. Indica, altresì, le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio.

Nella domanda il concorrente autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

Nella domanda il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del

contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne)

- che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a



- procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
 - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
 - che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
 - ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
- b) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (oppure)
- c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- (oppure)
- d) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che, a pena di esclusione:

- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e

direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- indica, l'iscrizione all'albo dei farmacisti precisandone gli estremi (solo per farmacisti singoli e le società di persone costituite da farmacisti).
- indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data) e la forma giuridica;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) attestazione di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi:

Anno	Oggetto dell'affidamento	Importo	Committente
..[2014]..	[descrizione dell'attività][euro]
..[2013]..	[descrizione dell'attività][euro]
..[2012]..	[descrizione dell'attività][euro]

e) attestazione di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari il seguente fatturato globale d'impresa:

Anno	Importo fatturato globale
..[2014]..[euro]
..[2013]..[euro]
..[2012]..[euro]

f) a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

g) in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

h) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e pubblicato sul website istituzionale del Coifal e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

i) a pena di esclusione, cauzione provvisoria resa con le modalità di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 75 comma 8 del Codice degli appalti pubblici. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in misura ridotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione

l) a pena di esclusione, attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento (vedansi al riguardo le istruzioni operative, disponibili sul sito dell'Autorità: www.anac.it).

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

Il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) alla presente procedura è il **6277423555**.

m) attestazione di avere la disponibilità di locali idonei all'espletamento del servizio oggetto della gara. Per la dimostrazione della “disponibilità” sono ammesse anche lettere di intenti con i proprietari degli immobili.

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:

i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane dovranno, inoltre, presentare:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

il raggruppamento temporaneo già costituito dovrà, inoltre, presentare:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

il consorzio ordinario o GEIE già costituiti dovrà, inoltre, presentare:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice

le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno, inoltre, presentare a pena di esclusione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dovranno, inoltre, presentare a pena di esclusione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti dovranno, inoltre, presentare a pena di esclusione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(oppure)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

La Busta "B" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- un piano economico-gestionale contenente anche i dettagli del personale da prevedere;
- un piano contenente la localizzazione ed i progetti esecutivi dei locali prescelti come sedi delle farmacie comunali;
- uno schema di Carta dei servizi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.

L'offerta tecnica deve essere redatta in conformità a quanto previsto nei paragrafi 16 e 17.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta indicante:

- il canone mensile che si intende offrire al Consorzio per ogni singola farmacia attiva al pubblico;
- l'importo una tantum da versare al Consorzio;
- la percentuale sul fatturato complessivo della società mista (da corrispondere esclusivamente negli esercizi in cui il fatturato della medesima società sia pari o superiore ad € 7.000.000 (euro settemilioni).

Entrambe le offerte economiche sopra indicate devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice degli appalti pubblici, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che raggiungerà il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che ottengano lo stesso punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che otterrà il miglior punteggio con riferimento all'offerta economica. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

16. A) OFFERTA TECNICA: Progetto tecnico e Carta dei servizi

I candidati dovranno elaborare un'offerta tecnica contenente:

- **un progetto tecnico** costituito da un apposito "piano economico-gestionale" contenente anche i dettagli del personale da prevedere nonché un "piano della localizzazione delle sedi farmaceutiche" con i relativi progetti esecutivi dei locali prescelti come sedi delle farmacie;
- **una Carta dei servizi**, che deve obbligatoriamente essere sviluppata secondo i seguenti capitoli:
 - informazioni sui servizi offerti (servizi di base, servizi aggiuntivi)
 - standards di qualità applicati e relative modalità di verifica di detti standards
 - attività di prevenzione e di educazione sanitaria;
 - attività a favore delle fasce deboli (diversamente abili, anziani, minori, etc.).

Quanto al **piano economico/gestionale e del personale** il concorrente deve prevedere tutti i costi necessari per l'apertura e l'avvio della Società mista e la gestione della medesima per un periodo di mesi sei (6). In particolare devono essere previsti tutti i costi per:

- l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per consentire l'apertura delle farmacie, comprensiva delle relative progettazioni ove necessario e delle spese per ogni autorizzazione necessaria;
- la fornitura dell'arredamento, comprensiva della progettazione;
- l'attivazione delle utenze e la gestione delle relative pratiche burocratiche ivi comprese le spese per le certificazioni necessarie (D.Lgs. 81/2008, Privacy, etc.);
- il pagamento del personale dipendente e relativi oneri per un periodo di 6 mesi, comprensivo dei costi per la formazione;
- la fornitura dei medicinali e dei prodotti farmaceutici per un periodo di sei mesi necessari per un'adeguata fornitura dei magazzini delle sedi farmaceutiche;
- la prima campagna pubblicitaria e di informazione all'utenza;
- tutti gli altri costi di gestione necessari per un periodo di mesi sei (6).

Tali costi, necessari per l'avviamento del servizio di farmacia comunale, devono essere ben evidenziati nel piano economico finanziario proposto in sede di offerta, pena l'esclusione dell'offerta medesima.

Detti costi saranno sostenuti secondo le previsioni contenute nel paragrafo 23).

Il **piano dei locali** destinati alle sedi delle singole farmacie dovrà, invece, contenere: l'ubicazione dei locali, la loro accessibilità e fruibilità, la distribuzione interna degli arredi, le caratteristiche tipologiche generali, i costi per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche e degli arredi, i tempi per l'esecuzione dei lavori al fine di renderli agibili e funzionali. Pertanto il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, per ogni singola Farmacia, un progetto tecnico esecutivo che dia conto di tutti gli elementi precedentemente indicati.

Tutte le obbligazioni assunte dal partecipante alla gara, non sono in alcun modo vincolanti per il Consorzio; al contrario, le obbligazioni assunte dal concorrente aggiudicatario saranno vincolanti per la costituenda società mista.

Il progetto tecnico presentato dal concorrente in sede di offerta sarà considerato quale progetto esecutivo, lo stesso pertanto dovrà contenere i lavori edili ed impiantistici necessari per l'apertura della farmacia, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'adeguamento degli impianti nel rispetto della L. 46/90 e s.m.i., del rispetto energetico ai sensi della L.10/91 e del DPR 412/93 e loro modifiche ed integrazioni. Dovrà contenere, altresì, le lettere di impegno all'affitto o i contratti di locazione dei locali destinati alle farmacie, gli schemi tecnici degli impianti, i preventivi delle strutture e degli arredi delle sedi e tutto quanto propedeutico all'avviamento delle sedi farmaceutiche.

Il progetto deve anche prevedere l'analisi approfondita dei locali, la proposta delle soluzioni mirate alla loro organizzazione funzionale, quali arredi e illuminazione nonché aspetti di edilizia ed impiantistica. L'arredamento dovrà essere rappresentato in adeguata scala per una facile lettura.

In particolare saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio: la qualità degli spazi; la facilità di individuazione dei percorsi interni; l'immagine e il piano informativo per la conoscenza della nuova farmacia ai cittadini; l'ubicazione dei locali e la facilità a raggiungerli con mezzi di trasporto; la possibilità di parcheggiare; l'accessibilità ai non abili; il tipo di arredamento proposto, le soluzioni inerenti il risparmio energetico proposte.

Quanto alla **Carta dei servizi** devono essere annoverati tra quelli di base:

- Approvvigionamento, conservazione e dispensazione dei medicinali;
- Preparazione estemporanea dei medicinali;
- Fornitura dei servizi specialistici e integrativi in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e prenotazione prestazioni;
- Consulenza sull'uso dei medicinali e della loro scelta ;
- Farmacovigilanza: rilevamento reazioni avverse da farmaci;
- Eventuali aperture oltre gli orari diurni da definirsi nelle stagionalità turistiche dei Comuni;
- Autoanalisi e autoanalisi intolleranze alimentari;
- Screenig Oncologico;
- Modalità alternative di consegna dei farmaci;
- Defibrillatori: Presenza di almeno un defibrillatore per eventuali emergenze cardiache e di personale competente all'uso;
- Alimenti per celiaci;
- Controllo gratuito dell'udito;
- Dermocosmesi;
- Foratura dell'orecchio in Farmacia;
- Scaffale Veterinario.

Tra i servizi aggiuntivi devono invece essere annoverati, oltre quelli proposti in sede di offerta:

- Preparati Galenici officinali e magistrali;
- Apparecchi elettromedicali: il noleggio di apparecchi elettromedicali per uso momentaneo o periodico (aerosol, tiralatte, bilance pesaneonati);
- Elettrocardiogramma: Possibilità di effettuare l'ECG presso la farmacia comunale;
- Informazioni di carattere sanitario e farmaceutico per i turisti e la cittadinanza.

I partecipanti dovranno dettagliare nella Carta dei Servizi le modalità di organizzazione dei servizi sopra indicati.

Il punteggio relativo all'Offerta tecnica sarà suddiviso come segue:

Offerta tecnica	Punteggio massimo
Carta dei servizi	25 punti
Progetto tecnico	45 punti

L'Offerta tecnica sarà oggetto di valutazione secondo i parametri indicati al paragrafo 17.

16. B) OFFERTA ECONOMICA: Canone mensile, offerta una tantum e percentuale sul fatturato.

Il socio privato dovrà offrire al Consorzio un **canone mensile** per ogni farmacia regolarmente aperta e per tutto il periodo di validità del contratto.

I concorrenti dovranno predisporre un'offerta contenente un canone mensile non inferiore a quello posto a base di gara pari ad € 1.300 (euro milletrecento/00), da corrispondere in rate semestrali, da versare entro il semestre successivo, per ogni farmacia il cui servizio sarà stato regolarmente attivato (l'importo sopra descritto è inteso al netto dell'IVA se dovuta, nei termini di legge).

Il canone sarà automaticamente aggiornato secondo l'indice FOI elaborato dall'ISTAT a partire dal secondo anno di impianto delle Farmacie.

I canoni offerti saranno versati dal socio privato quale quota extra ed indipendentemente dalla divisione degli utili della società mista; gli stessi saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo successivo.

I concorrenti dovranno inoltre formulare, in favore del Consorzio – indipendentemente dai canoni mensili di cui al comma che precede – un'offerta **“una tantum”** costituita da un importo non inferiore a quello posto a base di gara pari ad € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00), oltre IVA se dovuta.

L'importo in parola sarà utilizzato per le finalità istituzionali e gestionali del Consorzio intercomunale.

Detto importo dovrà essere versato dall'aggiudicatario al Consorzio entro la data di costituzione della società mista innanzi al Notaio e comunque decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data dell'ultima comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto effettuata ai sensi dell'art. 79 comma 5 del Codice degli appalti.

I concorrenti dovranno, inoltre, formulare un'offerta contenente una **percentuale sul valore del fatturato** complessivo non inferiore a quello posto a base di gara pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento), da corrispondere in rate annuali, da versare entro il 1° semestre dell'anno successivo (l'importo sopra descritto è inteso al netto dell'IVA se dovuta, nei termini di legge).

Detta percentuale sul fatturato sarà corrisposta esclusivamente negli esercizi in cui il fatturato della società mista sia pari o superiore ad € 7.000.000 (euro settemilioni). Tale obbligo si protrarrà poi per tutta la durata contrattuale.

Saranno oggetto di esclusione le offerte non presentate secondo i parametri appena riportati.

Il punteggio relativo all'Offerta economica sarà suddiviso come segue:

Offerta economica	Punteggio massimo
Canone mensile	10 punti
Percentuale sul fatturato	10 punti
Offerta una tantum	10 punti

17. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A) Carta dei Servizi: max punti 25

A.1) informazione sui servizi offerti

(specificando se a titolo gratuito o a pagamento):

peso del parametro = 5

A.2) standards di qualità e modalità di verifica:

peso del parametro = 5

A.3) attività di educazione sanitaria:

peso del parametro = 5

A.4) attività a favore delle fasce deboli e modalità di erogazione dei servizi di base e servizi aggiuntivi

peso del parametro = 10

Formula generale per l'applicazione del sistema di valutazione: $PA.n = Pe \times a.n$

Dove:

PA.n = punteggio assegnato al concorrente iesimo riferito al parametro preso in considerazione (A.1, A.2 ecc.)

Pe = peso attribuito al parametro preso in considerazione (5, 10 ecc.)

a.n = coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente iesimo. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione

ritenuta minima possibile, mentre è pari a 1 in corrispondenza della prestazione ritenuta massima
Punteggio complessivo = PA.n +

B) Progetto di gestione della farmacia e piano economico – finanziario: max punti 45

B1) Qualità del progetto economico e gestionale: max punti 20

B1.a) modello economico e di gestione proposto e relativa modalità di espletamento del servizio: peso del parametro = 10

B1.b) modello del supporto tecnico e logistico adottato per la gestione, l'approvvigionamento del materiale da vendere e quant'altro ritenuto necessario per la gestione corrente della farmacia: peso del parametro = 10

Formula generale per l'applicazione del sistema di valutazione: $PB1.n = Pe \times b1.n$

Dove:

PB1.n = punteggio assegnato al concorrente iesimo riferito al parametro preso in considerazione (B1.a, B1.b)

Pe = peso attribuito al parametro preso in considerazione (10)

b1.n = coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente iesimo per il parametro preso in considerazione. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione ritenuta minima possibile, mentre è pari a 1 in corrispondenza della prestazione ritenuta massima

Punteggio complessivo = PB1.a + PB1.b

B2) Progetto tecnico - Elementi estetici, funzionali, strutturali: max punti 25

B2.a) ubicazione, accessibilità e fruibilità dei locali: peso del parametro = 5

B2.b) contenuti innovativi, e tecnologici del progetto

(anche in riferimento al tipo di informatizzazione del servizio proposto):

B2.c) tempi necessari per la fornitura degli arredi e l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici (espresso in giorni lavorativi naturali e consecutivi): peso del parametro = 5

B2.d) Piano immagine del servizio - campagna informativa sulle problematiche sanitarie: peso del parametro = 4

B2.e) progetto di visual merchandising: peso del parametro = 6

peso del parametro = 5

Formula generale per l'applicazione del sistema di valutazione: $PB2.n = Pe \times b2.n$

Dove:

PB2.n = punteggio assegnato al concorrente iesimo riferito al parametro preso in considerazione (B2.a, B2.b ecc.)

Pe = peso attribuito al parametro preso in considerazione (4,5, 6 ecc.)

b2.n = coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente iesimo per il parametro preso in considerazione. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione ritenuta minima possibile, mentre è pari a 1 in corrispondenza della prestazione ritenuta massima

Punteggio complessivo = PB2.n +

Solo con riferimento al parametro B2.c "tempi necessari per la fornitura degli arredi e l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici" si utilizzerà la seguente formula:

$PB2.c = Pe \times b2.c$

Dove:

PB2.c = punteggio assegnato al concorrente iesimo riferito al parametro preso in considerazione

Pe = peso attribuito al parametro preso in considerazione (4)

b2.c = coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente iesimo per il parametro preso in considerazione. Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza del tempo massimo offerto, mentre è pari a 1 in corrispondenza del tempo minimo offerto

18. DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI GARA

La Commissione procede, in seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

La Commissione procederà, poi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ad effettuare, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.

La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle offerte.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La prima delle sedute pubbliche si tiene **il giorno MARTEDI' 01 SETTEMBRE 2015 alle ore 09.00 presso gli Uffici del Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Gaeta (Comune capofila) in Piazza XIX Maggio, 10 – 04024 Gaeta (LT)**. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti ai recapiti PEC o fax forniti nella domanda di partecipazione alla gara.

Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A” procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 11 e all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;
- c) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'AVCP ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

I requisiti speciali possono essere comprovati come segue:

1. l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale tramite copia conforme all'originale del certificato di iscrizione;
2. l'iscrizione all'ordine dei farmacisti tramite copia conforme all'originale del certificato di iscrizione (solo per i partecipanti farmacisti o da società tra loro costituite);
3. il requisito relativo al fatturato globale d'impresa mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa oppure copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
4. il requisito relativo ai servizi analoghi con l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi:
 - se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
 - se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

- Detto requisito può anche essere comprovato attraverso la presentazione di copia conforme all'originale della o delle autorizzazioni all'esercizio delle farmacie rilasciate dagli uffici del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti.
5. il requisito relativo alla disponibilità dei locali idonei all'espletamento del servizio con le dichiarazioni di impegno alla successiva stipulazione dei contratti di locazione da parte dei soggetti titolari del relativo diritto di proprietà sui locali stessi. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata.

20. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, procederà alla assegnazione dei coefficienti relativi ai parametri di cui al paragrafo 17.

La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ciascuno dei componenti della Commissione e determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun parametro.

Non si procede all'apertura dell'Offerta Economica quando l'Offerta Tecnica non abbia conseguito un punteggio pari almeno a 50 punti. I concorrenti saranno quindi esclusi dalla gara.

21. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

Successivamente alla seduta pubblica, in cui si comunicano i punteggi relativi all'Offerta Tecnica e si da lettura delle Offerte economiche, la Commissione provvede, in seduta riservata, ad attribuire i punteggi all'Offerta Economica, redatta secondo quanto previsto nel paragrafo 16, in base alla seguente formula:

$$P_n = P_e \times O_m$$

O_n

Dove:

- P_n = punteggio assegnato al concorrente medesimo riferito al parametro preso in considerazione (canone mensile o offerta una tantum)
 P_e = peso attribuito al parametro preso in considerazione (10)
 O_m = migliore offerta
 O_n = offerta del concorrente medesimo

Successivamente i tre punteggi – riferiti al canone, alla percentuale sul fatturato e all'importo una tantum - saranno sommati per determinare il punteggio complessivo relativo all'offerta economica del concorrente.

22. OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (socio privato)

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.Lgs. 163/2006, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario, in via definitiva, è obbligato a quanto già previsto nel paragrafo 9, secondo i termini ivi prescritti. In particolare:

- alla copertura dei costi sostenuti dal Coifal per la pubblicazione del presente bando e dei costi relativi agli oneri spettanti al R.U.P. ed ai componenti della relativa commissione di gara come previsto dal presente disciplinare;
- al conferimento del contributo “una tantum” di cui al paragrafo 16;
- alla costituzione della società mista in ragione dell'80% ed al versamento delle relative quote di sua spettanza meglio descritte nel presente disciplinare;
- alla stipula del contratto di servizio ed al sostenimento dei suoi costi;
- all'erogazione del prestito soci di cui al successivo paragrafo 23).

ed inoltre:

- alla presentazione, all'atto della costituzione della società, della garanzia definitiva come previsto dal presente disciplinare;
- alla presentazione, all'atto della costituzione della società e solo nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, di copia autentica dell'atto relativo all'avvenuta costituzione;
- all'osservanza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto entro i termini previsti o risulti trovarsi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, il Consorzio incamererà la cauzione provvisoria e si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente conseguenti alla mancata conclusione del contratto. In tal caso è facoltà del Consorzio procedere a nuova aggiudicazione al secondo concorrente collocato in graduatoria.

A seguito della sottoscrizione del contratto di servizio, il socio di maggioranza della Società mista "pubblico/privata", è obbligato a sostenere i seguenti oneri:

- versamento dei canoni mensili in favore del Consorzio intercomunale come scaturenti dall'offerta economica presentata e secondo i termini del paragrafo 16B);
- versamento del contributo "una tantum" come scaturente dall'offerta economica presentata secondo i termini del paragrafo 16B);
- versamento della quota percentuale sul fatturato annuo della società mista secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 16 B). Tale quota è versata annualmente solo dopo la maturazione di un fatturato pari ad € 7.000.000,00 (sette milioni) della società mista;
- partecipazione alla Società mista "pubblico/privata" per il periodo di anni trenta (30) alle condizioni definite dalla presente procedura e del relativo contratto da sottoscrivere tra le parti.

23. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' MISTA

Gli oneri a carico della Società mista sono:

- costi relativi alla costituzione della medesima società mista;
- allestimento, apertura ed avvio effettivo delle sedi farmaceutiche, i cui locali sono individuati dal soggetto privato in sede di offerta;
- l'attivazione delle utenze e la gestione delle relative pratiche burocratiche ivi comprese le spese per le certificazioni necessarie (D.Lgs. 81/2008, Privacy, etc..) nonché tutti gli oneri derivanti dagli obblighi di legge relativi alle Società;
- l'assunzione e la formazione del personale dipendente e relativi oneri;
- avvalersi, per la gestione di ogni singola sede farmaceutica aperta, di almeno un farmacista regolarmente iscritto all'Albo, in possesso dei relativi titoli di studio ed abilitazioni;
- la realizzazione della prima campagna pubblicitaria e di informazione all'utenza;
- tutti gli altri costi di gestione e vari necessari all'avvio ed alla corretta funzionalità delle sedi farmaceutiche ed alla corretta gestione del servizio;
- la realizzazione di tutti i servizi rientranti nella Carta dei servizi proposta dal soggetto privato in sede di offerta ed approvata dal Coifal;
- all'osservanza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Rimane, comunque, responsabile il socio privato dell'eventuale inadempimento della società mista e quindi il medesimo socio dovrà garantire al Consorzio il rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo a carico della società.

Nella fase di "start-up" della società mista, tutti gli oneri necessari all'espletamento di punti sopra indicati saranno sostenuti attraverso l'utilizzo degli importi relativi alle quote del capitale sociale versato e da un prestito soci infruttifero (quindi senza applicazione di interessi legali) sostenuto ed erogato **dal solo socio privato**. Detto prestito soci sarà recuperato nel momento in cui la società mista sarà in grado di rimborsare il finanziamento senza compromettere la sua gestione ordinaria.

24. VIGILANZA E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

È diritto e competenza del Consorzio intercomunale "Co.i.fa.l." espletare ogni tipo di controllo sul regolare espletamento degli obblighi assunti dal soggetto aggiudicatario della presente procedura. È altresì compito e diritto del Consorzio intercomunale verificare la qualità, l'efficacia e la correttezza dei servizi prestati dalla Società mista "pubblico-privata", ancorché il Consorzio ne sia socio di minoranza.

Nei casi di riscontrata ed oggettiva inadempienza degli obblighi assunti dal soggetto aggiudicatario il Consorzio procederà alla relativa contestazione e la richiesta di

regolarizzazione dei casi contestati entro e non oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto. In caso di mancato adempimento il Consorzio potrà applicare una penale di un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 7.000,00 a seconda della natura dell'inadempimento. L'applicazione ed il relativo pagamento delle penali non assolve l'aggiudicatario dalla regolarizzazione di quanto contestato, anzi, lo stesso è tenuto entro i successivi 20 giorni dall'applicazione delle penali sopra descritte alla regolarizzazione dei casi contestati. In caso di ripetuti mancati adempimenti il Consorzio si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto di servizio scaturente dalla presente procedura.

La risoluzione contrattuale potrà anche altresì essere invocata dal Consorzio nei casi di gravi inadempimenti, negligenze, inosservanza delle Leggi, dei Regolamenti e degli obblighi contrattuali, nonché nei casi in cui l'aggiudicatario incorra in molteplici violazioni debitamente riscontrate ed addebitate.

Il Coifal potrà richiedere la risoluzione del presente contratto al verificarsi della condizione di tre (3) esercizi finanziari consecutivi chiusi in perdita da parte della Società mista, salvo che il socio privato non intenda versare a fondo perduto quanto necessario per ripianare le perdite di cui trattasi. Detta disposizione entra in vigore dopo il secondo anno di esercizio delle medesima Società mista, al fine di permettere l'espletamento della fase di "start-up" commerciale.

25. ALTRE NORME

- a. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non risulti protocollato in tempo utile.
- b. Trascorso il termine ultimo indicato nel presente bando di gara non viene riconosciuta valida alcuna offerta, ancorché sostitutiva o integrativa di quella presentata.
- c. Non sono ammesse alla gara offerte indeterminate, o condizionate, o che rechino cancellature od abrasioni le quali non siano espressamente approvate e siglate dal legale rappresentante.
- d. In caso di discordanza tra l'offerta complessiva espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.
- e. La documentazione pervenuta non in regola con l'imposta di bollo è regolarizzata *ex lege*.
- f. E' facoltà dell'amministrazione procedere d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.
- g. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
- h. Alla sottoscrizione del contratto di servizio da parte dell'aggiudicatario, sono svincolate le garanzie presentate dagli altri concorrenti.
- i. Qualora la presente procedura non abbia condotto alla ricezione di alcuna offerta valida, il Consorzio si riserva la successiva facoltà di applicare la disciplina di cui all'art. 57 comma 2 lett. a) del Codice degli appalti pubblici.
- j. Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento e/o di non dar corso all'aggiudicazione della procedura stessa, senza possibilità di richiesta di qualsiasi natura (anche di natura risarcitoria), ricorso o opposizione da parte dei concorrenti.
- k. Si specifica che alla costituenda Società mista pubblico-privata vanno applicate le norme vigenti in materia di Società partecipate a maggioranza privata.
- l. La gestione delle farmacie comunali dei Comuni che aderiranno successivamente alla stipula del contratto di servizio, si intendono in gestione per la durata residuale del medesimo contratto.
- m. Tutte le controversie derivanti dal contratto di servizio, ad esclusione delle materie riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri.
- n. Avverso la presente procedura è ammesso ricorso al competente tribunale amministrativo ed agli altri organi della giustizia amministrativa nei termini di legge vigenti.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese sono raccolti presso il Comune di Gaeta (LT), ove ha sede il Coifal, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del

rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Gaeta, addì 16/06/2015.

Il Direttore Generale
Anna Maria Valente



Il Responsabile Unico del Procedimenti

Pasquale Marzo

